



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (DG PIF)

Il Direttore Generale

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 2 che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ha attribuito allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito, MISE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”* e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di *“Ministero della Transizione Ecologica”* in *“Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica”* (nel seguito, MASE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”* e, in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera t), punto 2.1), che sostituisce, all'articolo 15 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, la Direzione generale Incentivi Energia con la Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari (nel seguito, DGPIF);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare l'articolo 18 che individua le competenze esercitate dalla DGPIF, richiamando il predetto articolo 15 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 gennaio 2025, n. 26, recante approvazione dell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il Decreto del Ministro n. 100 del 30 marzo 2026 con il quale è stata approvata la Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 02 aprile 2026 al n. 704;

VISTA la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, recante *“Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027 - Imputazione programmatica quota amministrazioni centrali”*, in forza del quale sono stati imputati al MASE 1.161.733.177,00 di euro;

CONSIDERATO che in sostituzione dei Piani di sviluppo e Coesione (PSC) disciplinati dalla Delibera CIPESS n. 2/2021, è stato introdotto l'Accordo per lo sviluppo e la coesione (di qui innanzi *“Accordo per la Coesione”* o semplicemente *“Accordo”*) quale nuovo strumento di programmazione e attuazione degli interventi FSC 2021-2027, con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici investimenti, anche con il concorso di più fonti di finanziamento, sulla base dell'imputazione programmatica di risorse disposta con deliberazioni del CIPESS;

CONSIDERATO che la definizione degli Accordi, per quanto attiene le Amministrazioni centrali, è affidata ad apposita intesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, tra il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato;

CONSIDERATO che, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, con deliberazione del CIPESS si provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascuna Amministrazione titolare;

CONSIDERATO che, pertanto, in attuazione dell'art.1 del Decreto-legge n.124 del 19 settembre 2023 e s.m.i, in data 31 ottobre 2025 è stato sottoscritto l'Accordo per la coesione del MASE, attraverso il quale è sancito l'impegno a sostenere un programma unitario di interventi finalizzato allo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'Accordo è costituita dalle fonti finanziarie in coerenza con l'elenco degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'allegato A1 all'Accordo medesimo;

VISTO l'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 ottobre 2025 e, nello specifico, l'articolo 3 comma 1 che individua la copertura finanziaria e le fonti di finanziamento in coerenza con l'elenco degli interventi e delle linee di azione indicati:

- a) nell'Allegato A1 *“Programma di interventi con cronoprogramma procedurale”* che individua, tra le altre, le seguenti linee di intervento la cui competenza è assegnata alla Direzione generale Programmi e incentivi finanziari:
 - i. 04.01 Efficienza energetica: a cui sono destinati 50.000.000,00 euro per l'intervento denominato *“linea di azione: aree energia positiva attraverso efficientamento del patrimonio pubblico esistente”* da realizzarsi sull'intero nazionale;
 - ii. 04.02 Energia rinnovabile: a cui sono destinati 180.000.000,00 (centottantamiliardi/00) di euro per gli interventi relativi alla linea *“Energia rinnovabile - misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate”*, a fronte di un importo complessivo

previsto dell'investimento pari a euro 410.166.703,87, comprensivo di cofinanziamento privato da parte dei beneficiari;

b) nell'Allegato B1 contenente, tra gli altri, i piani finanziari delle predette linee di intervento;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lettera a) dell'Accordo che stabilisce che il MASE si impegna ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di spesa *“secondo la chiave di riparto 80 per cento del totale delle risorse al Mezzogiorno e del restante 20 per cento al Centro-Nord”*;

VISTA la delibera CIPESS n. 51 del 10 dicembre 2025 pubblicata nella G.U.R.I. – Serie generale n. 89 del 17 aprile 2026 di assegnazione di risorse FSC 2021-2027 di cui all'Accordo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sottoscritto in data 31 ottobre 2025;

VISTA la norma contenuta nell'art. 6 dell'Accordo per la Coesione a mente del quale *“1. Con riferimento alle linee di azione indicate nell'Allegato A1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si impegna ad avviare le attività per la selezione degli interventi entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera del CIPESS di assegnazione finanziaria”*;

CONSIDERATO che il presente Decreto è da intendersi quale atto di avvio delle attività per la selezione degli interventi da finanziare a valere sulle linee di intervento 04.01 Efficienza energetica *“linea di azione: aree energia positiva attraverso efficientamento del patrimonio pubblico esistente”* e 04.02 Energia rinnovabile: *“misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate”*;

RITENUTO, che, in coerenza con l'impegno assunto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo per la Coesione, alla luce di quanto sopra considerato e in assenza di ulteriori specificazioni circa le modalità di avvio delle attività di selezione, sia necessario assicurare l'attuazione delle predette linee di intervento 04.01 e 04.02 mediante l'adozione del presente decreto quale atto funzionale al fine e prodromico all'avvio del percorso procedimentale di selezione e alla definizione delle modalità di individuazione degli interventi da finanziare;

VISTO il decreto del Ministero della Sicurezza Energetica del 11 maggio 2026 n. 148, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, con cui, con riferimento alle linee di intervento *“04.01-Efficienza Energetica”* e *“04.02 – Energia Rinnovabile”*, viene individuato quale Responsabile delle linee di intervento (RLI) il direttore della Direzione Generale programmi e incentivi finanziari (DG PIF);

VISTO l'articolo 7, comma 6 dell'Accordo, nonché il punto 4.3 della citata delibera CIPESS n. 51 del 10 dicembre 2025 che stabilisce che il MASE *“si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente Delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) [...]”* e, ai sensi del successivo punto 5.1, *“[...] è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'Accordo per la coesione [...]”*;

VISTO l'articolo 8, comma 1 del decreto del Ministero della Sicurezza Energetica del 11 maggio 2026 n. 148, ai sensi del quale *“Il Responsabile Unico dell'attuazione dell'Accordo, con proprio decreto, approva il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), definito nel rispetto di quanto previsto dalla Delibere CIPESS n. 51/2025”*;

VISTA la nota prot. n. 88514 del 24 aprile 2026 con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, Pianificazione e Patrimonio Naturale ha trasmesso agli Uffici competenti il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'Accordo per la Coesione del MASE FSC 2021-2027 e la relativa manualistica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022 n. 463, recante “*attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR*”;

CONSIDERATO che i settori HTA hanno un ruolo fondamentale nel tessuto industriale italiano, generando il 5 % del valore aggiunto lordo nazionale e, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) del 2023, nel 2019 hanno contribuito all’emissione di 54 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, pari al 13% del totale nazionale. Il Piano promuove pertanto la decarbonizzazione di questi settori attraverso l’efficienza energetica e l’elettrificazione dei consumi, l’uso di fonti rinnovabili, ivi inclusi i gas rinnovabili e l’impiego di tecnologie di *Carbon Capture Utilization and Storage - CCUS*;

VISTO lo Studio “*CCUS - Analisi degli aspetti tecnici, economici e normativi funzionali allo sviluppo della filiera CCUS*” di agosto 2025 del MASE;

CONSIDERATO che la decarbonizzazione dei processi industriali dei settori *hard-to-abate* prevede l’attuazione di progetti complessi tramite una serie di interventi complessi, tra cui l’efficientamento energetico, l’elettrificazione dei consumi, la CCUS, l’impiego delle fonti rinnovabili, ivi incluso l’idrogeno rinnovabile e l’idrogeno elettrolitico basso emissivo;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) che promuove un approccio sistemico nel favorire lo sviluppo di edifici a zero emissioni attraverso la produzione rinnovabile on-site e nelle vicinanze, l’adozione di soluzioni di scala distrettuale e l’integrazione con teleriscaldamento efficiente e sistemi energetici intelligenti;

VISTA il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima del 2024 (PNIEC) che, con riferimento alla “dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività”, ha individuato otto ambiti tecnologici e linee di azione ritenuti prioritari e da sviluppare entro il 2030: stoccaggio energia elettrica; fonti rinnovabili; idrogeno; combustibili rinnovabili diversi dall’idrogeno; nucleare; cattura, utilizzo e stoccaggio di CO2 (CCUS); tecnologie di rete e digitalizzazione; materie prime critiche e materiali avanzati per la transizione energetica e relative filiere nazionali;

CONSIDERATO che i *Positive Energy District* (di seguito *PED*) rappresentano modelli urbani innovativi caratterizzati dalla capacità di produrre più energia di quanta ne consumino, attraverso l’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo e strumenti digitali di gestione dell’energia e che, pertanto, lo sviluppo dei *PED* contribuisce al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, efficientamento energetico e resilienza urbana, in coerenza con il PNIEC e con le politiche europee in materia di città climaticamente neutre;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 9 e 17 del, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”);

VISTA la comunicazione della Commissione UE 2021/5801 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1087 final del 10 febbraio 2023, con la quale è stato adottato l'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto;

VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la Sezione 7 “*Aiuti per la tutela dell'ambiente*”;

RITENUTO opportuno, ai fini dell'attuazione delle linee di intervento 04.01 – *efficienza energetica-linea di azione: aree energia positiva attraverso efficientamento del patrimonio pubblico esistente* e 04.02 – *Energie rinnovabili – misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate*, individuare apposite modalità procedurali di selezione degli interventi, mediante il ricorso a procedure, rispettivamente, a sportello ovvero competitive, in ragione della natura, della complessità tecnica e del grado di maturità progettuale delle iniziative finanziabili, al fine di assicurare la più efficace allocazione delle risorse pubbliche, la tempestiva attivazione degli interventi e la piena coerenza degli interventi con gli obiettivi di decarbonizzazione, efficienza energetica, elettrificazione dei consumi e integrazione territoriale dei sistemi energetici;

RITENUTO che, ai fini del corretto espletamento delle attività propedeutiche e funzionali all'attuazione delle linee di intervento 04.01 e 04.02, la Direzione Generale possa avvalersi, ove necessario e nel rispetto della normativa applicabile, di forme di supporto tecnico e amministrativo specialistico, da regolarsi mediante appositi atti convenzionali o altri strumenti giuridici coerenti con l'ordinamento vigente;

RITENUTO pertanto di dover procedere conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del citato Accordo per la Coesione, all'avvio delle attività per la selezione degli interventi da finanziare a valere sulle linee di intervento 04.01 Efficienza energetica “*linea di azione: aree energia positiva attraverso efficientamento del patrimonio pubblico esistente*” e 04.02 Energia rinnovabile: “*misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate*” da realizzarsi sull'intero territorio nazionale;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, individua gli interventi ammissibili, i soggetti beneficiari, e le modalità di attuazione delle linee di intervento 04.01 – “*Efficienza energetica*”, linea di azione “*Aree energia positiva attraverso l’efficientamento del patrimonio pubblico esistente*”, e 04.02 – “*Energia rinnovabile*”, “*misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate*”, di competenza della Direzione generale programmi e incentivi finanziari quale Responsabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 del decreto del Ministero della Sicurezza Energetica del 11 maggio 2026 n. 148.
2. Le attività per la selezione degli interventi da finanziare a valere sulle linee di intervento 04.01 e 04.02 devono intendersi avviate alla data di adozione del presente decreto.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «area ad energia positiva»: distretto composto da edifici ad altissima prestazione energetica, che gestisce attivamente la domanda di energia e che presenta un fabbisogno energetico nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili prodotta localmente, eventualmente anche destinate in minima parte all’immissione in rete o alla cessione a terzi;
 - b) «DGPIF»: Direzione generale programmi e incentivi finanziari del MASE;
 - c) «idrogeno»: l’idrogeno rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 17 luglio 2023, n. 224 e i relativi combustibili derivati, nonché l’idrogeno elettrolitico a basse emissioni di cui all’articolo 38, comma 1-ter Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni e i combustibili derivati dall’idrogeno;
 - d) «MASE»: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - e) «progetto di decarbonizzazione»: i progetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b);
 - f) «settori hard to abate»: i settori nei quali è più difficile abbattere le emissioni di carbonio;
 - g) «SI.GE.CO.» Sistema di gestione e controllo 2021 – 2027 del FSC MASE;
 - h) «supporto tecnico-specialistico»: l’insieme delle attività di assistenza qualificata di natura tecnica, amministrativa, giuridica, economico-finanziaria e procedurale, ivi incluse le attività di valutazione e rendicontazione dei progetti, erogazione dei finanziamenti e gestione delle revoche delle agevolazioni concesse, funzionali all’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici, istruttori, attuativi, gestionali, di monitoraggio, controllo e valutazione connessi all’attuazione delle linee di intervento, rese in favore della Direzione generale competente da soggetti in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, ferma restando la

titolarità delle funzioni, delle responsabilità e delle determinazioni amministrative in capo all'Amministrazione competente.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse)

1. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è pari a € 230.000.000,00 (duecentotrentamiloni/00), ripartita tra le linee di intervento come segue:
 - a) 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) di euro per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), relativi alla linea di intervento *“04.01 Efficienza energetica - linea di azione: aree energia positiva attraverso efficientamento del patrimonio pubblico esistente”*,;
 - b) 180.000.000,00 (centottantamiloni/00) di euro per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), relativi alla linea di intervento *“04.02 Energia rinnovabile - misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate”*, a fronte di un importo complessivo previsto dell'investimento pari a euro 410.166.703,87, comprensivo di cofinanziamento privato da parte dei beneficiari.
2. Nell'ambito dei decreti e degli ulteriori atti attuativi, la Direzione generale programmi e incentivi finanziari contribuisce ad assicurare che le risorse siano destinate, per una quota non inferiore all'80 per cento della dotazione complessiva, al finanziamento di interventi localizzati nei territori del Mezzogiorno.
3. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto, gli enti territoriali interessati possono destinare ulteriori risorse finanziarie al sostegno di progetti localizzati nei rispettivi territori che, pur risultati ammissibili nell'ambito delle procedure selettive, non siano finanziabili per incapienza della dotazione disponibile. Tali risorse possono essere destinate al finanziamento dei progetti suindicati nel rispetto della normativa nazionale e unionale comunque applicabile, ivi inclusa, ove pertinente, la normativa in materia di aiuti di Stato, e non possono comunque eccedere il limite massimo dell'importo comunicato in sede di registrazione del relativo regime di aiuto, ove previsto.
4. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente articolo è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, di cui alla delibera CIPESS n. 51/2025, nei limiti della dotazione assegnata e secondo le modalità che saranno definite con i successivi provvedimenti attuativi adottati dalla Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari, ai fini della relativa messa a disposizione delle risorse e dell'assunzione dei conseguenti impegni contabili, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere alle agevolazioni e a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) destinate alla linea di intervento 04.01 – *“Efficienza energetica”*, linea di azione *“Aree energia positiva attraverso l'efficientamento del patrimonio pubblico esistente”*, le pubbliche amministrazioni e gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, come meglio specificato dai successivi avvisi o atti attuativi, che risultino titolari, proprietari o comunque

legittimamente nella titolarità e disponibilità degli immobili oggetto degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto, e che sostengano, secondo quanto previsto dai successivi avvisi o atti attuativi, le relative spese di investimento.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni connesse alle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del presente decreto destinate alla linea di intervento 04.02 – *“Energia rinnovabile”*, misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate le imprese di qualunque dimensione che operino nei settori hard-to-abate, come meglio specificato dai successivi avvisi o atti attuativi, e che sostengono le spese di investimento per i progetti di decarbonizzazione di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto.

Articolo 5

(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità definite dai successivi avvisi o provvedimenti attuativi, i progetti riconducibili alle seguenti linee di intervento:
 - a) progetti finalizzati alla realizzazione di aree a energia positiva, nell'ambito della linea di intervento 04.01 – *“Efficienza energetica”*, linea di azione *“Aree energia positiva attraverso l'efficientamento del patrimonio pubblico esistente”*;
 - b) progetti di decarbonizzazione dei settori hard-to-abate nell'ambito della linea di intervento 04.02 – *“Energia rinnovabile”*, misura per interventi di decarbonizzazione del settore hard-to-abate.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a) sono riferiti a progetti integrati di efficientamento energetico, produzione e gestione intelligente dell'energia, da realizzarsi sul patrimonio pubblico esistente, finalizzati alla progressiva configurazione di aree a energia positiva. Tali progetti possono prevedere, secondo quanto specificato nei successivi avvisi o atti attuativi, uno o più dei seguenti interventi:
 - i. efficientamento energetico di uno o più edifici;
 - ii. installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile termica e/o elettrica destinata all'autoconsumo, anche mediante la costituzione o la partecipazione a configurazioni di autoconsumo diffuso o comunità di energia rinnovabile, ove compatibile con la disciplina applicabile;
 - iii. installazione di sistemi di misurazione, monitoraggio e gestione dei flussi energetici, nonché di strumenti per la gestione attiva della domanda di energia in relazione alla produzione in situ di energia da fonti rinnovabili di cui al punto ii;
 - iv. eventuale installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ove funzionalmente connesse al progetto e coerenti con gli obiettivi della linea di intervento.
 - v. eventuale installazione di sistemi di accumulo ove funzionalmente connessi al progetto e coerenti con gli obiettivi della linea di intervento.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b) sono riferiti a progetti di decarbonizzazione dei processi produttivi nei settori hard-to-abate che:
 - a) non comportano la realizzazione di nuovi prodotti;

- b) garantiscono un risparmio delle emissioni dirette di CO₂, tra la situazione ante e post-intervento a parità di prodotto, mediante la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:
- i. efficientamento energetico;
 - ii. elettrificazione dei consumi;
 - iii. produzione di energia fonti rinnovabili in assetto di autoconsumo;
 - iv. uso di idrogeno;
 - v. cattura e stoccaggio o uso della CO₂;
 - vi. eventuali ulteriori interventi di decarbonizzazione, con esclusione della produzione di idrogeno, ove non espressamente prevista dagli atti attuativi.
4. Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi di cui al presente articolo devono, in ogni caso:
- a) non risultare avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione, salvo diverse e specifiche previsioni contenute nei successivi avvisi o atti attuativi, nel rispetto della normativa applicabile;
 - b) rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) risultare coerenti con le finalità delle rispettive linee di intervento, con gli obiettivi dell'Accordo per la Coesione e con la disciplina nazionale ed europea applicabile, ivi inclusa, ove pertinente, la normativa in materia di aiuti di Stato.
5. I successivi avvisi o provvedimenti attuativi individuano, per ciascuna linea di intervento, le condizioni puntuali di ammissibilità degli interventi, i requisiti tecnici, dimensionali, territoriali e temporali dei progetti, le spese ammissibili, le eventuali soglie minime e massime degli interventi, i criteri di valutazione o di selezione, nonché le modalità di presentazione, istruttoria, ammissione, concessione, erogazione, monitoraggio, controllo e revoca delle agevolazioni.
6. L'ammissione alle agevolazioni è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, dai successivi atti attuativi e dalla normativa applicabile, nonché alla concreta disponibilità delle risorse finanziarie assegnate alla pertinente linea di intervento.

Articolo 6

(Cumulabilità)

1. Nel rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e s.m.i., le agevolazioni concesse a valere sul presente decreto:
 - a) non possono essere cumulate, con riferimento ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, ivi compresi gli aiuti concessi in regime "*de minimis*" come disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/2831 e da ogni successivo atto o regolamento che lo sostituisca o lo modifichi;
 - b) possono essere cumulate con altre agevolazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non determini il

superamento del costo complessivo ammesso a finanziamento e siano rispettate le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

2. In caso di sopravvenienza normativa, europea o nazionale, intervenuta dopo l'adozione del presente decreto e prima dell'emanazione degli avvisi attuativi, i riferimenti ai regolamenti dell'Unione e agli atti nazionali richiamati nel presente decreto si intendono automaticamente sostituiti con quelli recati dalle disposizioni normative di volta in volta vigenti. I successivi avvisi potranno specificare altresì ulteriori ed eventuali dettagli relativi all'eventuale cumulo con altre forme di sostegno, tenendo conto della normativa applicabile al momento della loro pubblicazione.

Articolo 7

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del presente decreto, le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta fino al 100% dei costi ammissibili, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le condizioni, le modalità e i criteri stabiliti dai successivi avvisi o provvedimenti attuativi. Nell'ambito della procedura di selezione e valutazione dei progetti ammissibili può essere riconosciuta priorità agli interventi localizzati in comuni ricadenti in zone o agglomerati interessati dalle procedure di infrazione europee n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 ovvero n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, relative all'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
2. Per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione diretta, mediante procedura competitiva ovvero valutativa comparativa nel rispetto della vigente normativa e del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni nonché della disciplina nazionale ed europea applicabile in materia di aiuti di Stato. La procedura, da disciplinarsi con i successivi avvisi o provvedimenti attuativi, potrà valorizzare, tra gli altri elementi, l'efficienza dell'intervento in termini di minore contributo richiesto per quantità di emissioni di CO₂ risparmiate, ridotte o evitate, ferma restando la verifica della coerenza tecnica, ambientale ed economico-finanziaria dei progetti proposti.
3. Con successivi avvisi pubblici o provvedimenti attuativi si definisce, per ciascuna linea di intervento e in coerenza con il presente decreto, ogni elemento necessario alla compiuta disciplina delle procedure e delle modalità tecnico-operative per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, ivi inclusi, ove applicabili:
 - a) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 2 e della normativa nazionale ed europea vigente in materia di aiuti di Stato;
 - b) le modalità e i termini di presentazione delle proposte progettuali;
 - c) i requisiti e i criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari e degli interventi proposti;
 - d) gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità posti in capo ai soggetti beneficiari;
 - e) la durata, le fasi e le modalità di svolgimento del procedimento di selezione delle proposte progettuali;
 - f) le categorie di costi ammissibili, eventuali soglie di investimento e l'intensità delle agevolazioni concedibili;
 - g) le cause e le condizioni di revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse;

- h) le modalità per il monitoraggio, il controllo, la rendicontazione, l'erogazione e la gestione finanziaria degli interventi nonché ogni ulteriore disposizione necessaria ad assicurare la corretta, efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it. Della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Il presente provvedimento è soggetto ai controlli previsti dalla normativa vigente, ove applicabili.

Il Direttore Generale

Ing. Stefania Crotta

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*